



# **COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE**

PROVINCIA DI VERONA

37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. 0456550444 - Fax 0456550533

Cod. Fiscale 00540670239 e-mail: [segreteria@comune.sangiovanniilarione.vr.it](mailto:segreteria@comune.sangiovanniilarione.vr.it)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 5/2018

## **Sommario**

### **ART. 1 - Costituzione delle commissioni speciali**

### **ART. 2 - Commissioni consiliari di controllo e garanzia**

### **ART. 3 - Funzionamento delle commissioni di controllo e garanzia**

### **ART. 4 - Commissioni consiliari d'indagine**

### **ART. 5 – Funzionamento delle commissioni di indagine**

#### [Art. 1 - Costituzione di commissioni speciali](#)

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale, può istituire, con apposite deliberazioni, commissioni speciali per fini di controllo o di garanzia, con oggetto ben definito relativo alla verifica dell'attività deliberativa dell'Amministrazione comunale e di problematiche presenti sul territorio comunale che si ritiene di approfondire.
2. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del TUEL – d.lgs 267/2000, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale. La deliberazione istitutiva ne determina l'oggetto, la composizione, i poteri ed i limiti inerenti.

#### [Art. 2 - Commissioni consiliari di controllo e garanzia](#)

1. Il Consiglio comunale procede caso per caso alla nomina delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia.
2. La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e per riferire al Consiglio comunale con relazioni periodiche o conclusive.
3. Il prolungamento del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato solo dal Consiglio comunale.
4. Le commissioni sono composte da Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale nel numero massimo di 5 componenti di cui due dei gruppi di minoranza. In caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive di un membro la Commissione, lo stesso sarà sostituito con nuova nomina rispettando il presente regolamento.
5. Il numero legale necessario per la validità delle sedute della commissione è pari alla metà più uno dei componenti eletti.
6. Nel corso della prima riunione convocata dal Sindaco o suo delegato, la commissione, con votazione palese, provvederà preliminarmente alla nomina del proprio Presidente, a maggioranza dei voti dei componenti, scelto al proprio interno fra i rappresentanti delle minoranze consiliari.

7. Nel corso della stessa riunione la commissione, con votazione palese, si provvederà alla nomina di un Vicepresidente, a maggioranza dei voti dei componenti, che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

8. La commissione nella prima seduta, nominerà con voto a maggioranza semplice dei presenti, un segretario verbalizzante che raccoglierà anche le eventuali dichiarazioni dei commissari.

9. L'elezione a membro della Commissione e la partecipazione alla stessa non dà diritto a compensi.

### Art. 3 - Funzionamento delle Commissioni di controllo e garanzia

1. La commissione non può riunirsi nelle ore in cui vi è seduta del Consiglio comunale. Le riunioni della commissione non sono pubbliche. . La commissione è sempre convocata dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno tre membri. La convocazione dovrà contenere all'ODG le questioni da trattare. Se richiesta da almeno tre membri questi, in forma scritta, tramite posta elettronica, dovranno richiedere contestualmente l'inserimento degli argomenti da trattare.

2. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione, il Segretario Generale e i Dirigenti mettono a disposizione della commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata, con esclusione di quegli atti che contengono dati personali di soggetti terzi che non abbiano rilevanza ai fini dell'indagine.

3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi.

4. I soggetti summenzionati, inviati alle audizioni, sono tenuti a presentarsi.

5. La commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale comunale, per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva della commissione stessa.

6. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio delle relazioni periodiche o conclusive della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

7. Nelle relazioni al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione conclusiva della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consigliare.

9. La commissione, con la presentazione della relazione finale al Consiglio comunale, conclude la propria attività ed è sciolta.

10. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

11. E' diritto del Consiglio Comunale deliberare, con votazione a maggioranza assoluta, lo scioglimento prima della scadenza prevista della Commissione Consiliare temporanea o speciale o d'inchiesta, in caso di manifesta inattività e procedere a nuova nomina. In caso di ricostruzione, devono essere rispettate le regole fissate dal presente regolamento.

#### Art. 4 - Commissioni consiliari d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, procede caso per caso alla nomina delle commissioni consiliari d'indagine.

2. La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e per riferire al Consiglio comunale con relazioni periodiche o conclusive.

3. Il prolungamento del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori può essere autorizzato solo dal Consiglio comunale.

4. Le commissioni sono composte da Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale nel numero massimo di 5 componenti di cui due dei gruppi di minoranza. In caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive di un membro lo stesso sarà sostituito con nuova nomina rispettando il presente regolamento.

5. Il numero legale necessario per la validità delle sedute della commissione è pari alla metà più uno dei componenti eletti.

6. Nel corso della prima riunione convocata dal Sindaco o suo delegato, la commissione, con votazione palese, provvederà preliminarmente alla nomina del proprio Presidente, a maggioranza dei voti dei componenti, scelto al proprio interno fra i rappresentanti delle minoranze consiliari.

7. Nel corso della stessa riunione la commissione, con votazione palese, provvederà alla nomina di un Vicepresidente, a maggioranza dei voti dei componenti, che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

8. La commissione nella prima seduta, nominerà con voto a maggioranza semplice dei presenti, un segretario verbalizzante che raccoglierà anche le eventuali dichiarazioni dei commissari.

9. L'elezione a membro della Commissione e la partecipazione alla stessa non dà diritto a compensi.

#### Art. 5 - Funzionamento delle Commissioni d'indagine

1. La commissione non può riunirsi nelle ore in cui vi è seduta del Consiglio comunale. Le riunioni della commissione non sono pubbliche. La commissione è sempre convocata dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno tre membri. La convocazione dovrà contenere all'ODG le questioni da trattare. Se richiesta da almeno tre membri questi, in forma

scritta, tramite posta elettronica, dovranno richiedere contestualmente l'inserimento degli argomenti da trattare.

2. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della commissione il Segretario Generale e i Dirigenti mettono a disposizione della commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata, con esclusione di quegli atti che contengono dati personali di soggetti terzi che non abbiano rilevanza ai fini dell'indagine.

3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi.

4. I soggetti summenzionati inviati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.

5. La commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale comunale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva della commissione stessa.

6. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio delle relazioni periodiche o conclusive della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

7. Nelle relazioni al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione conclusiva della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consigliare.

9. La commissione, con la presentazione della relazione finale al Consiglio comunale, conclude la propria attività ed è sciolta.

10. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della commissione consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

11. E' diritto del C.C. deliberare, con votazione a maggioranza assoluta, lo scioglimento prima della scadenza prevista, della Commissione Consiliare temporanea o speciale o d'inchiesta, in caso di manifesta inattività e procedere a nuova nomina. In caso di ricostruzione, devono essere rispettate le regole fissate dal presente regolamento.